

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg, con ordinanza 16 ottobre 2002, nella causa Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft e. G. contro Hauptzollamt Kiel

(Causa C-389/02)

(2003/C 19/20)

Con ordinanza 16 ottobre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 5 novembre 2002, nella causa Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft e. G. contro Hauptzollamt Kiel, il Finanzgerichts Hamburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se per navigazione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. c), primo capoverso, della direttiva 92/81⁽¹⁾ debba intendersi la navigazione nelle acque comunitarie con imbarcazioni diverse da imbarcazioni private da diporto.

⁽¹⁾ GUL 316, pag. 12.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Lecce — Sezione Penale — con ordinanza 7 ottobre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico del sig. Sergio Adelchi

(Causa C-391/02)

(2003/C 19/21)

Con ordinanza 7 ottobre 2002 pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee l'8 novembre 2002, nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico del sig. Sergio Adelchi, la Corte d'Appello di Lecce — Sezione Penale — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se, con riferimento all'obbligo dei singoli Stati membri di adottare «adeguate sanzioni» per le violazioni previste dalla prima e dalla quarta direttiva (nn. 68/151/CEE⁽¹⁾ e 78/660/CEE⁽²⁾), le direttive stesse e, in particolare, il combinato disposto degli artt. 44, par. 3, lett. g), del Trattato istitutivo delle Comunità europee, 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) e 2, par. 2-3-4, della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE⁽³⁾ e 90/605/CEE⁽⁴⁾), debba essere interpretato (o meno) nel senso che tali norme ostino ad una legge di uno Stato membro che, modificando la disciplina sanzionatoria già in vigore in materia di reati societari, a fronte della violazione degli

obblighi imposti per la tutela del principio di pubblica e fedele informazione delle società, preveda un sistema sanzionatorio in concreto non improntato a criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni poste a presidio di tale tutela;

2. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4, della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione di certi atti societari (tra cui il bilancio ed il conto profitto e perdite), allorquando la falsa comunicazione sociale o l'omessa informazione determinino una variazione del risultato economico di esercizio o una variazione del patrimonio sociale netto non superiori ad una certa soglia percentuale;

3. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f) e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive n. 83/349/CEE e 90/605) debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società allorquando siano fornite indicazioni che, quantunque finalizzate ad ingannare i soci o il pubblico a scopo d'ingiusto profitto, siano conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore ad una determinata soglia.

4. se, indipendentemente da limiti progressivi o soglie, le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che escluda la punibilità della violazione degli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, allorquando le falsità o le omissioni fraudolente e, comunque, le comunicazioni e informazioni non fedelmente rappresentative della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della società, non alterino «in modo sensibile» la situazione patrimoniale o finanziaria del gruppo (sebbene sia rimessa al legislatore nazionale l'individuazione della nozione di «alterazione sensibile»).

5. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione di quegli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, posti a presidio della tutela degli «interessi tanto dei soci come dei terzi», preveda solo per i soci ed i creditori il diritto di chiedere la sanzione, con conseguente esclusione di una tutela generalizzata ed effettiva dei terzi.
6. se le citate direttive e, in particolare, le norme di cui all'art. 44, par. 3, lett. g), del Trattato, artt. 2, par. 1, lett. f), e 6, della cd. prima direttiva (68/151/CEE) ed art. 2, par. 2-3-4 della cd. quarta direttiva (78/660/CEE, come integrata dalle direttive nn. 83/349/CEE e 90/605/CEE), debbano essere interpretate (o meno) nel senso che (tali norme) ostino ad una legge di uno Stato membro che, a fronte della violazione di quegli obblighi di pubblicità e fedele informazione gravanti sulle società, posti a tutela degli «interessi tanto dei soci come dei terzi», preveda un meccanismo di perseguibilità ed un sistema sanzionatorio particolarmente differenziati, riservando esclusivamente alle violazioni in danno di soci e creditori la punibilità a querela e sanzioni più gravi ed effettive.

(1) Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi: GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

(2) Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società: GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(3) Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati: GUL 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(4) Direttiva 90/605/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE relative rispettivamente ai conti annuali e ai conti consolidati per quanto riguarda il loro campo d'applicazione: GUL 317 del 16.11.1990, pag. 60.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto l'8 novembre 2002

(Causa C-394/02)

(2003/C 19/22)

L'8 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michel Nolin e Minas Konstantinidis,

membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- a) dichiarare che la Repubblica ellenica, assegnando, per mezzo della Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (ente pubblico per l'energia elettrica, «D.E.I.»), l'appalto per la costruzione di un sistema di nastri trasportatori per la centrale termoelettrica di Megalopolis, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE⁽¹⁾, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, e in particolare degli artt. 20 e segg. della stessa;
- b) condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le disposizioni della direttiva 93/38/CEE disciplinano la scelta delle procedure di appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni; esse si applicano agli appalti il cui valore stimato sia pari o superiore a EUR 5 000 000.

A parere della Commissione, l'appalto di cui trattasi rientra, per tipo e per valore, nell'ambito di applicazione della direttiva. Di conseguenza l'ente aggiudicatore (D.E.I.) avrebbe dovuto seguire le procedure di cui all'art. 20, n. 1, della direttiva e bandire una gara conformemente all'art. 21 della stessa. Tuttavia, l'appalto non è stato bandito pubblicamente bensì aggiudicato con procedura negoziata.

La Commissione afferma che nella fattispecie non trova applicazione l'art. 20, n. 2, lett. c), della direttiva (particolarità tecniche o artistiche per cui l'appalto non può essere affidato che ad un imprenditore determinato), né l'art. 20, n. 2, lett. d), della direttiva (eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per l'ente aggiudicatore).

(1) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.